

interessato sei medie imprese e quattro piccole imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento, in particolare, al servizio di pronto intervento, mediante l'ascolto e l'eventuale acquisizione di registrazioni vocali di chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare l'adeguatezza del servizio di pronto intervento per una media e per una piccola impresa distributrice, mentre per tre medie e cinque piccole imprese ha evidenziato l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

Con le delibere 12 dicembre 2013, 570/2013/S/gas, 19 dicembre 2013, 596/2013/S/gas e 597/2013/S/gas, 13 febbraio 2014, 50/2014/S/gas, 20 febbraio 2014, 61/2014/S/gas, 6 marzo 2014,

92/2014/S/gas, 13 marzo 2014, 102/2014/S/gas, e 27 marzo 2014, 126/2014/S/gas, l'Autorità ha pertanto avviato otto istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dalle imprese.

Nel corso dei primi mesi del 2014, due delle suddette imprese hanno presentato, ai sensi del regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (Allegato A alla delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com), oltre che con riferimento al procedimento avviato con le delibere 570/2013/S/gas e 596/2013/S/gas, alcune proposte di impegni che sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità.

Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.10.

TAV. 5.10

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Aprile-Maggio 2013

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui: otto grandi imprese; 16 medie imprese; 26 piccole imprese.	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice, mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice per quattro medie imprese e sei piccole imprese.
Verifiche ispettive: quattro medie imprese, sei piccole imprese.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per una media impresa e una piccola impresa. Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso tre medie imprese e cinque piccole imprese; avviate otto istruttorie formali sanzionatorie nei confronti delle suddette.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel corso del 2013, con l'effettuazione dell'ultima verifica ispettiva, è stato completato il programma avviato con la delibera 24 maggio 2012, 218/2012/E/eel, nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (IEM) in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie.

Con la delibera 14 novembre 2013, 513/2013/E/eel, l'Autorità

ha inoltre approvato un ulteriore programma di sei verifiche ispettive nei confronti delle medesime imprese, da eseguire nel corso dei successivi 18 mesi, di cui la prima è stata effettuata nel corso del 2013. Entrambe le citate verifiche sono state realizzate dall'Autorità e dalla CCSE, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza.

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare tra l'altro:

- la corretta rilevazione e la giusta attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in

relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese;

- la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività svolte dalle società, nonché le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura;
- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Le verifiche ispettive hanno interessato due imprese e, nel corso delle ispezioni, sono stati controllati in particolare i documenti di fatturazione, i contratti di fornitura dell'energia elettrica, le dichiarazioni relative ai ricavi ammessi, le modalità di fornitura del combustibile e i relativi costi, compresi quelli di trasporto, i contratti per servizi, i crediti e i debiti e l'efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica. Per entrambe le imprese è stata accertata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio, finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti; tuttavia, per una impresa sono emerse criticità relative a un diffuso fenomeno di furti di energia, in merito ai quali l'Autorità ha provveduto a proporre una segnalazione alla polizia giudiziaria.

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due piccole imprese	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta al fine del riconoscimento delle integrazioni tariffarie.	Verificata la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti per due piccole imprese. In esito a una verifica, sono state segnalate alla Guardia di Finanza criticità connesse con un diffuso fenomeno di furti di energia.

TAV. 5.11

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel
Maggio-Dicembre 2013

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione

Nel periodo maggio-novembre 2013, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 14 febbraio 2013, 60/2013/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione del TICA da parte dei gestori di rete, con particolare

riferimento ai tempi della messa a disposizione del preventivo e/o della realizzazione della connessione; inoltre, i controlli avevano lo scopo di verificare il contenuto delle soluzioni tecniche minime generali e dei preventivi per la connessione, nonché le tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici.

Le verifiche ispettive hanno interessato tre grandi imprese di distribuzione elettrica. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete, inclusa la corretta corresponsione degli indennizzi da riconoscere in caso di ritardo, anche con riferimento a singole pratiche individuali.

Per tre grandi imprese i controlli hanno evidenziato il rispetto del TICA.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.12.

TAV. 5.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete di impianti di produzione
Maggio-Novembre 2013

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ³⁾	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre grandi imprese	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione, del TICA.	Verificata la corretta attuazione del TICA per tre grandi imprese.
(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.		
Fonte: AEEGSI.		

Verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici in materia di connessione con la rete elettrica

Nel periodo gennaio-luglio 2013 si è concluso il programma di verifiche ispettive avviato nel 2012 e approvato con la delibera 6 dicembre 2012, 523/2012/E/efr, nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici, in materia di connessione con la rete elettrica. Le ispezioni sono state svolte in collaborazione con il GSE e il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza.

Le attività di verifica si sono rese necessarie a seguito di alcune segnalazioni del GSE, ossia dell'organismo che eroga gli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, che aveva riscontrato impianti fotovoltaici per i quali risultava attivata la connessione con la rete (condizione necessaria per l'entrata in esercizio) entro il 27 agosto 2012, data limite per accedere all'incentivo del IV Conto energia³, ma relativamente ai quali, al 30 novembre 2012, non risultavano ancora pervenute le relative richieste di incentivo.

Poiché il ritardo nella presentazione della richiesta di incentivo comporta la perdita dell'incentivo medesimo sull'energia prodotta prima della presentazione della richiesta e l'esclusione dell'intero ammontare degli incentivi (20 anni) in caso di dichiarazione mendace, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare i motivi in base ai quali un operatore, titolare di un impianto in esercizio e con diritto agli incentivi previsti dal IV Conto energia - tra l'altro più elevati rispetto a quelli fissati nel V Conto energia - ritardasse a presentare la domanda, con conseguente danno economico. Una delle possibili spiegazioni poteva essere che l'impianto non

era stato realmente completato e connesso con la rete entro la data limite del 27 agosto 2012.

Le verifiche ispettive, pertanto, hanno riguardato le procedure di connessione con la rete e di entrata in esercizio degli impianti, con lo scopo di accertare:

- la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI (sistema di gestione dell'anagrafica unica degli impianti di produzione) gestito da Terna, con particolare riferimento alla data di completamento dei lavori;
- la corretta applicazione delle regole di connessione con la rete, con particolare riferimento al rispetto delle procedure relative all'entrata in esercizio.

Le verifiche del 2013 hanno interessato 15 imprese titolari di 19 impianti di produzione, per una potenza nominale pari a 6.058 kW complessivi.

Le ispezioni sono state effettuate sia controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete e di entrata in esercizio degli impianti, nonché alla effettiva e completa realizzazione degli impianti (fatture e documenti di trasporto, documenti di collaudo e di attivazione della connessione), sia visionando gli impianti oggetto di verifica.

I controlli hanno permesso di verificare la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI e dell'applicazione delle regole di connessione per 13 imprese.

Per due imprese, invece, è risultato che gli impianti fotovoltaici, per i quali erano state richieste le connessioni, non erano stati realizzati o erano stati realizzati solo in parte. Gli Uffici dell'Autorità

³ Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 5 maggio 2011, *Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*.

hanno trasmesso le conseguenti segnalazioni all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. A fronte di tali verifiche è emersa, altresì, la condotta illegittima del gestore di rete per avere omesso di effettuare i dovuti controlli e per aver dato seguito alla procedura per l'attivazione della connessione per la potenza dichiarata, nonostante gli impianti non fossero stati completati.

Nei confronti del gestore di rete è stato avviato, con la delibera 25 luglio 2013, 325/2013/S/eel, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di connessione con la rete elettrica di impianti fotovoltaici.

Gli esiti delle verifiche ispettive svolte nel corso del 2013 sono sintetizzati nella tavola 5.13.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO	MOTIVAZIONE	ESITO
15 imprese titolari di 19 impianti di produzione fotovoltaici	Verifica della correttezza delle informazioni presenti nel data base GAUDI e dell'applicazione delle regole di connessione con la rete (TICA), con particolare riferimento alla data di entrata in esercizio.	Verificata la correttezza delle informazioni inserite nel data base GAUDI e la corretta applicazione delle regole di connessione previste dal TICA per 13 imprese. Verificata la mancata realizzazione di impianti fotovoltaici per i quali era stata richiesta la connessione per due imprese. Segnalazione all'autorità giudiziaria. Avvio sanzionatorio nei confronti di un gestore di rete per l'accertamento di violazioni in materia di connessione con la rete di impianti fotovoltaici (TICA)

Fonte: AEEGSI.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle c.d. "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare e di estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04. La legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga del GSE per lo svolgimento delle attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica. Con la delibera GOP 71/09, l'Autorità ha dato attuazione alla suddetta disposizione di legge, individuando le attività oggetto di avvalimento, mentre con la delibera GOP 43/10 ha disposto la costituzione, presso il GSE, di un comitato di esperti e il trasferimento al GSE dell'albo dei componenti dei nuclei ispettivi, costituito presso la CCSE. Il Disciplinare di avvalimento, approvato con la delibera GOP 71/09, è stato rinnovato ed esteso al triennio 2013-2015 con la delibera 509/2012/E/com.

Queste attività di verifica sono state effettuate dalla CCSE dal 2005

fino al 30 giugno 2010 e, successivamente, dal GSE, direttamente o in collaborazione con l'Autorità, attraverso sopralluoghi e accertamenti presso 236 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 17.500 MW, di cui il 37,7% costituito da impianti assimilati, il 55% da impianti cogenerativi puri e il 7,4% da impianti alimentati da fonti rinnovabili (Tav. 5.14). A fronte di una elevata complessità della materia oggetto dei controlli, negli anni si è confermata l'efficacia delle forme di collaborazione adottate con la CCSE e il GSE che, attraverso il Comitato di esperti e la costituzione di un albo selezionato dei componenti dei nuclei ispettivi, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore. Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 67 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 6.622 MW, dei quali 41 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, otto impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di tutti questi, 36 impianti, per una potenza complessiva pari a 4.444 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;

TAV. 5.13

Verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici in materia di connessione con la rete elettrica

Gennaio-Luglio 2013

- 85 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 9.670 MW;
- 84 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 1.272 MW, di cui 19 alimentati a biomasse, 33 a rifiuti, 25 a biogas, oltre a sei impianti eolici e a un impianto idroelettrico a bacino.

Con la delibera 19 dicembre 2013, 599/2013/E/efr, è stato approvato il Piano delle verifiche che il GSE dovrà svolgere, in avvalimento da parte

dell'Autorità, sugli impianti di produzione incentivati e cogenerativi nel corso del 2014. Con il completamento di tale programma, sarà stata assoggettata a verifica la quasi totalità sia degli impianti incentivati con il provvedimento CIP6 ancora in esercizio e/o con convenzione risolta anticipatamente o in via di risoluzione anticipata, sia degli impianti cogenerativi ai sensi della delibera dell'Autorità n. 42/02, la cui vigenza è terminata con le produzioni dell'anno 2010.

TAV. 5.14

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CCSE e il GSE

Gennaio 2005 - 31 dicembre 2013

TIPOLOGIA DI IMPIANTI	IMPIANTI ASSIMILATI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	Numero	MW	Quota	Numero	MW	Quota
Assimilati CIP6	41	5.373	30,6%	24	3.966	22,6%
Assimilati ex CIP n. 34/90	8	961	5,5%	4	386	2,2%
Assimilati eccedenze	18	288	1,6%	8	92	0,5%
TOTALE ASSIMILATI	67	6.622	37,7%	36	4.444	25,3%
COGENERATIVI PURI	85	9.670	55,1%	-	-	-
TOTALE	152	-	-	-	-	-
IMPIANTI RINNOVABILI						
Biomasse	19	462	-	-	-	-
RSU	33	648	-	-	-	-
Biogas	25	45	-	-	-	-
Eolico	6	111	-	-	-	-
Idroelettrici a bacino	1	6	-	-	-	-
TOTALE RINNOVABILI	84	1.272	7,2%	-	-	-
TOTALE	236	17.564	100,0%	-	-	-
Di cui in avvalimento da parte della CCSE fino al 30 giugno 2010	130	9.351	53,2%	66	7.220	41,1%

Fonte: AEEGSI.

Gli accertamenti conclusi al 31 dicembre 2013 hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 318 milioni di euro, di cui il 61% connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e il 39% relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Dei 318 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo, 162,7 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, inclusi 32 milioni di euro relativi a un accertamento per

il quale è ancora pendente il giudizio presso il Consiglio di Stato, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃). Gli importi per i quali il recupero è stato avviato ma che non risultano ancora versati, in parte, sono oggetto di contenzioso presso il TAR Lombardia o il Consiglio di Stato e, in parte, sono non recuperabili o recuperabili non integralmente a causa di vicende legate alla vita societaria dei soggetti che dovrebbero procedere al loro versamento.

Molti dei recuperi avviati, essendo relativi a convenzioni aventi una durata residua significativa, sono destinati a produrre effetti

anche nei prossimi anni e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del Conto A₃. Oltre ai recuperi

amministrativi sopra citati, la campagna di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha prodotto un rilevante effetto di *moral suasion*, inducendo un maggiore rispetto delle norme.

Attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione dell'addizionale Ires

Il 27 dicembre 2013, l'Autorità, nell'ambito del compito affidatole dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo (c.d. *Robin Hood Tax*), ha trasmesso al Parlamento la sesta relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio, svolta con riferimento agli esercizi 2010-2012, sugli effetti derivanti dall'applicazione delle novità normative intervenute nel corso del 2013 e sullo stato del contenzioso in materia. L'Autorità ha posto particolare attenzione ai prezzi praticati dai soggetti vigilati prima e dopo l'applicazione della maggiorazione e l'ultimo rapporto ha evidenziato come una parte di essi abbia adottato politiche di prezzo che hanno generato un incremento dei margini non sufficientemente motivato.

Tuttavia, in caso di accertamento della violazione del divieto, non è stato attribuito all'Autorità alcun potere sanzionatorio, così come sostenuto anche dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Stato, che hanno espressamente sancito l'esclusiva funzione di vigilanza e di referto al Parlamento dell'Autorità. Si segnala, infine, che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 516/2014 e n. 518/2014, ha preso atto che l'Autorità, nell'adottare la delibera 27 settembre 2012, 394/2012/E/rht, ha modificato, a favore delle imprese, i previgenti metodi di controllo e ha previsto oneri informativi meno gravosi per le stesse.

Effetti sulla vigilanza delle novità normative introdotte dal legislatore nel 2013

L'art. 5, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato l'ambito di applicazione dell'addizionale Ires e, di conseguenza, la platea dei soggetti vigilati, attraverso la riduzione dei parametri del volume di ricavi e del reddito imponibile, rispettivamente a 3 milioni di euro e 300.000 €, in luogo dei precedenti valori fissati in 10 milioni di euro e in un milione di euro.

Successivamente, l'art. 11, comma 14, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, ha stabilito che «la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Alla luce delle suddette modifiche normative, l'Autorità ha previsto di intervenire sull'impianto regolatorio dell'attività di vigilanza, al fine di procedere a un nuovo riordino delle disposizioni finalizzato a:

- recepire il nuovo perimetro dei soggetti vigilati;
- definire un criterio di campionatura per procedere all'accertamento di possibili condotte traslative;
- stabilire nuove tempistiche e modalità per gli adempimenti previsti ai fini della vigilanza.

È stato, quindi, proposto un documento per la consultazione (601/2013/E/rht), ai fini di illustrare i criteri che l'Autorità intende adottare in materia e di ricevere le proposte e le osservazioni degli operatori interessati.

Provvedimenti di accertamento adottati in materia di traslazione

Nel corso del 2013 si sono conclusi gli ultimi cinque procedimenti individuali - sui complessivi 32 avviati a partire dal 2009 (Tav. 5.15) - con i quali l'Autorità ha sostenuto che «non sussistono elementi sufficienti per accertare, in maniera coerente con i principi declinati dal TAR Lombardia (...), possibili condotte traslative da parte delle imprese» e che, pertanto, terrà conto degli esiti del contenzioso al fine del possibile riesame dei provvedimenti stessi. In tal senso, si segnala che l'udienza di merito, fissata per il 25 giugno 2013, è stata rinviata dal Consiglio di Stato e non ancora fissata.

L'Autorità può esercitare il potere sanzionatorio solo nel caso di violazioni della regolazione con riguardo all'obbligo di fornire la

documentazione necessaria ai fini della vigilanza. Nei casi in cui le imprese non hanno adempiuto agli obblighi informativi nei termini previsti, l'Autorità, nel corso del 2013, ha intimato ad adempiere con appositi provvedimenti (delibere 21 febbraio 2013, 70/2013/E/rht, e 19 dicembre 2013, 600/2013/E/rht) 53 società. A seguito delle suddette intimazioni ad adempiere, sono stati sino a oggi avviati 17 procedimenti sanzionatori (vedi il paragrafo "Procedimenti sanzionatori e prescrittivi"). Con decreto 14 marzo 2013, è stata rinviata *sine die* la pronuncia della Corte costituzionale in materia di legittimità costituzionale della norma che ha introdotto la c.d. *Robin Hood Tax*. Infine, all'inizio del 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha proposto alla Consulta una nuova questione di legittimità sulla natura e sull'applicazione dell'addizionale Ires.

TAV. 5.15

Procedimenti individuali
dal 2009 al 2013

	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Procedimenti individuali avviati	23	9	-	-	-	32
Conclusi	-	22	1	4	5	32

Attività di vigilanza svolta per gli esercizi 2010-2012

Nella *Relazione Annuale* sull'attività svolta nell'anno 2012, l'Autorità aveva illustrato i primi esiti delle verifiche eseguite sui dati contabili trasmessi dalle imprese vigilate per l'esercizio 2010. Dal rapporto era emerso che 199 dei 476 operatori vigilati presentavano un incremento del margine di contribuzione semestrale rispetto a periodi precedenti all'applicazione dell'addizionale Ires.

Come noto, la variazione del margine costituisce solo un primo indicatore che viene utilizzato dall'Autorità per indirizzare opportunamente i successivi approfondimenti.

Nella prima metà del 2013 sono state, quindi, approfondite le

posizioni delle citate 199 imprese (di cui 105 appartenenti al settore dell'energia elettrica e del gas e 94 a quello petrolifero). In particolare, sono state inviate 87 richieste di motivazioni alle società che presentavano un significativo incremento del margine di contribuzione in uno o in entrambi i semestri del 2010.

Dall'esame delle risposte trasmesse agli Uffici, per 73 società le motivazioni proposte sono state ritenute non idonee a escludere una possibile traslazione della maggiorazione Ires.

Le motivazioni fornite sono state classificate in 11 "casistiche", al fine di cogliere eventuali fenomenologie di prezzo ricorrenti o comunque dinamiche aziendali comuni a più operatori vigilati.

TAV. 5.16

Motivazioni sottese
all'incremento del margine
dovuto ai maggiori
prezzi praticati

1	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, i costi delle dilazioni di pagamento riconosciute ai clienti.
2	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, i costi del "rischio solvibilità" nei pagamenti.
3	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, le possibili perdite derivanti dalla volatilità dei prezzi di acquisto.
4	Intervenute migliori condizioni di approvvigionamento, ottenute diversificando i fornitori, e dichiarata "impossibilità" di adeguare, di conseguenza, i prezzi di vendita.
5	Intervenute migliori condizioni di approvvigionamento, dovute a modifiche delle condizioni contrattuali di acquisto, alle quali non è corrisposto un adeguamento dei prezzi di vendita.
6	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, un risultato economico "negativo" maturato nel periodo precedente all'introduzione dell'addizionale Ires.
7	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, costi operativi diversi da quelli comunicati all'Autorità e confluiti nelle analisi contabili (per esempio, quelli afferenti alla gestione straordinaria e finanziaria).
8	Incremento dei prezzi determinato da intervenute disposizioni di legge o da provvedimenti regolatori.
9	Necessità di aumentare i prezzi al fine di consolidare economicamente l'attività commerciale dell'impresa.
10	Proposte di elaborazioni contabili differenti da quelle prodotte dagli Uffici, anche mediante l'utilizzo di valori diversi da quelli trasmessi tramite il sistema informativo.
11	Intervenuta diversificazione della clientela, mediante il riposizionamento dell'impresa su segmenti che garantiscono una migliore marginalità.

L'addizionale Ires, dovuta nel 2010 dalle suddette società, rappresenta l'entità massima di una possibile traslazione e ammonta a 42,3 milioni di euro. Al momento, stante anche l'incertezza derivante dall'assenza di pronunce definitive del giudice amministrativo sulla correttezza della metodologia di analisi utilizzata, non è previsto alcun seguito istruttorio (avvio di procedimenti individuali). Tenuto conto che l'Autorità dispone delle informazioni contabili necessarie alle analisi dopo circa un anno dall'esercizio cui esse si riferiscono (le dichiarazioni fiscali vengono rese entro il 30 settembre successivo all'esercizio di riferimento), nel 2013 l'Autorità ha concentrato la propria attività di vigilanza sui dati relativi all'esercizio 2011.

Per questo esercizio, l'attività di vigilanza ha interessato anche 48 imprese attive nei settori delle infrastrutture energetiche a rete, per le quali il rispetto del divieto di traslazione è stato garantito dall'Autorità mediante il mancato riconoscimento della maggiore imposta in tariffa.

Dalle verifiche sui dati contabili comunicati, escludendo le sopramenzionate 48 società, è emersa la seguente situazione:

- per 144 società è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, riconducibile, almeno in

parte, alla dinamica dei prezzi;

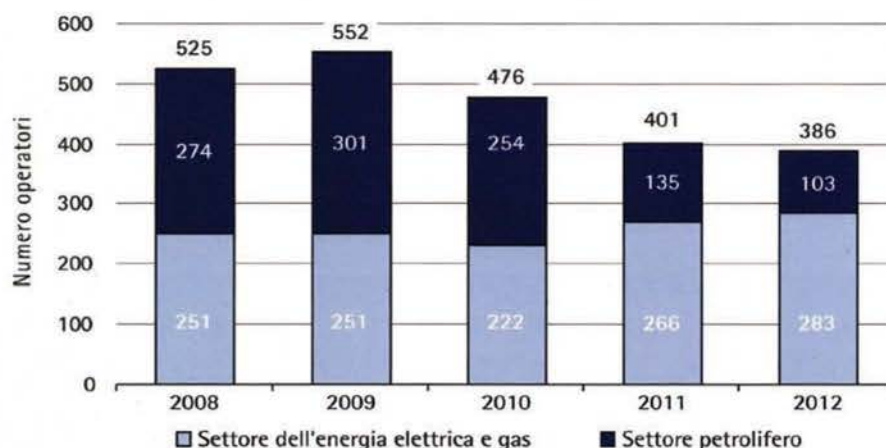
- per 147 società non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive attribuibili a maggiori volumi negoziati);
- 62 società rappresentano imprese di cui 23 non hanno prodotto reddito imponibile ai fini Ires, 15 sono state interessate da rilevanti variazioni dell'assetto societario, tali da rendere complesso e poco significativo il raffronto (fusioni, acquisizioni e cessioni di rami d'azienda), 24 non hanno dato corso agli adempimenti richiesti.

Per l'esercizio 2012, l'attività finora condotta dagli Uffici ha riguardato la verifica dei requisiti di assoggettamento all'addizionale Ires e l'esame preliminare dei dati contabili trasmessi dagli operatori al fine di valutarne la congruità e la completezza.

Gli operatori vigilati risultano circa 386, di cui circa 70 con un fatturato superiore alla c.d. "soglia antitrust" indicata dalla legge. Nel corso del 2014 gli Uffici individueranno le società per le quali andrà predisposta una richiesta di motivazioni della variazione del margine.

Fig. 5.1

Operatori soggetti alla vigilanza
RHT
Esercizi 2008-2012



Addizionale Ires di competenza degli esercizi 2011 e 2012

In base alle informazioni trasmesse dagli operatori, è stato possibile quantificare in 1.482 milioni di euro l'addizionale Ires di competenza dell'esercizio 2011, stimata in 1.457 milioni di euro nella precedente *Relazione Annuale*. L'incremento del dato definitivo è attribuibile sia al ritardo di alcuni operatori nel comunicare il dato fiscale, sia alle rettifiche avvenute a seguito dei controlli svolti dagli Uffici. La predetta addizionale è stata corrisposta per 1.272 milioni di euro da imprese operanti nel settore energia elettrica e gas (di cui 663 milioni di euro da

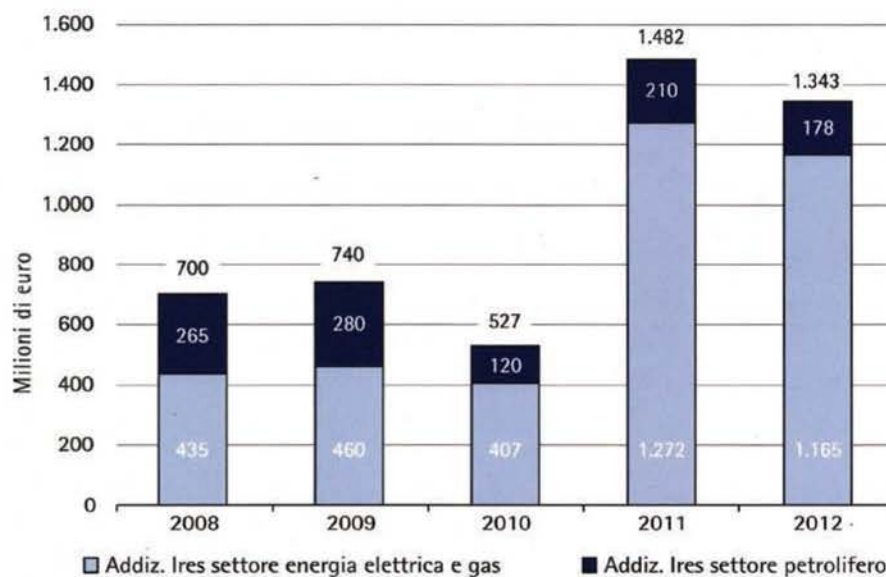
imprese attive nei settori dei servizi a rete e delle fonti rinnovabili) e per 210 milioni di euro da imprese del settore petrolifero.

Per il 2012, una prima quantificazione dell'addizionale Ires di competenza dell'esercizio è risultata pari a 1.343 milioni di euro, di cui 1.165 milioni relativi a imprese del settore energia elettrica e gas (774 milioni di euro dovuti da imprese attive nei settori dei servizi a rete e delle fonti rinnovabili) e 178 milioni a imprese del settore petrolifero.

La diminuzione del gettito nel 2012, rispetto all'esercizio precedente, è attribuibile sostanzialmente a una ridotta redditività presentata dalle imprese di entrambi i settori.

Fig. 5.2

Addizionale Ires
di competenza del settore
energia elettrica e gas e del
settore petrolifero
Esercizi 2008-2012



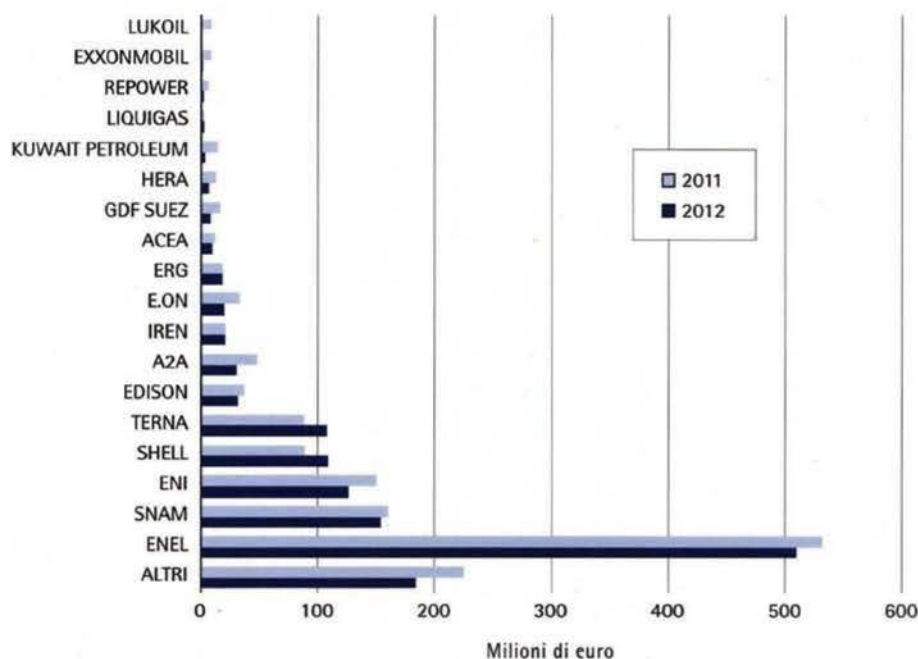


Fig. 5.3

Addizionale Ires dovuta
dai principali soggetti vigilati
Esercizi 2011 e 2012

Mercati vigilati - Settore energia elettrica e gas e settore petrolifero

Il settore dell'energia elettrica e del gas include i soggetti vigilati che operano nella produzione e nella commercializzazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale, nonché nella gestione delle relative infrastrutture. Il volume di ricavi complessivo,

conseguito da questi operatori nell'esercizio 2012, ha evidenziato un incremento dell'1,98% rispetto al 2011. Considerando l'ammontare dell'addizionale Ires corrisposta dagli operatori del settore rispetto al volume di ricavi dagli stessi conseguito, si osserva che nel 2012 il rapporto si è ridotto di 0,07 punti percentuali rispetto al 2011, a riprova di una minore redditività presentata nel 2012.

	2011	2012	Variazione 2012/2011
A. Volume di ricavi	188.075	191.798	+ 1,98%
B. Addizionale Ires	1.272	1.165	- 8,4%
C. Rapporto B/A (%)	0,68%	0,61%	-

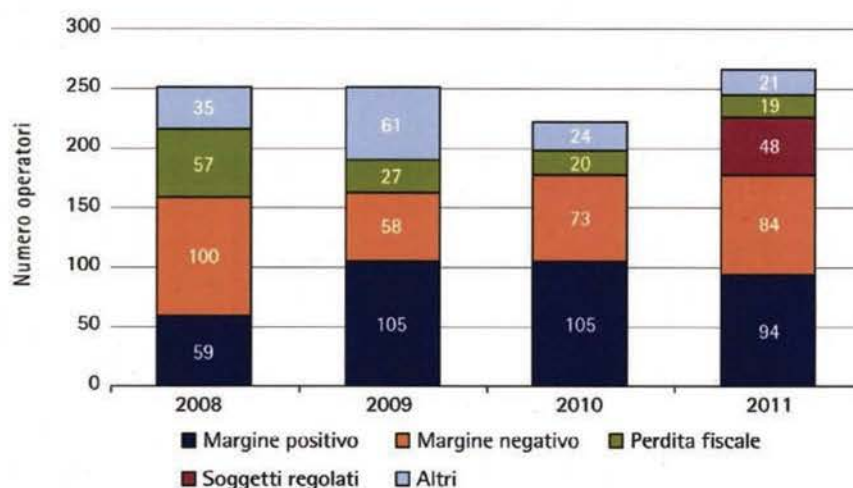
TAV. 5.17

Volume di ricavi e addizionale
Ires delle imprese del settore
energia elettrica e gas
Milioni di euro

Nel grafico illustrato nella figura 5.4, qui nel seguito riportata, vengono rappresentati gli esiti delle verifiche effettuate sui dati contabili, trasmessi dalle imprese appartenenti al settore energia elettrica e gas, per gli esercizi 2008-2011.

Fig. 5.4

Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese vigilate del settore energia elettrica e gas
Esercizi 2008-2011



Il settore petrolifero comprende i soggetti vigilati che operano nella produzione, nella raffinazione e nella commercializzazione dei prodotti petroliferi.

Negli esercizi 2011 e 2012 i dati comunicati da questi operatori hanno mostrato un leggero incremento del volume di

ricavi complessivi. Il predetto leggero incremento appare in controtendenza rispetto al fatto che il perimetro degli operatori vigilati si sia ridotto di 32 unità rispetto al 2011 e che nel 2012 si sia registrata un'ulteriore contrazione dei consumi nazionali di prodotti petroliferi.

TAV. 5.18

Volume di ricavi e addizionale Ires delle imprese del settore petrolifero
Milioni di euro

	2011	2012	Variazione 2012/2011
A. Volume di ricavi	69.970	75.516	+ 7,9%
B. Addizionale Ires	210	178	- 15,2%
C. Rapporto B/A (%)	0,30%	0,24%	-

Nel grafico che compone la figura 5.5 riportata qui di seguito, vengono rappresentati gli esiti delle verifiche effettuate sui dati contabili trasmessi dalle imprese appartenenti al settore petrolifero per gli esercizi 2008-2011.

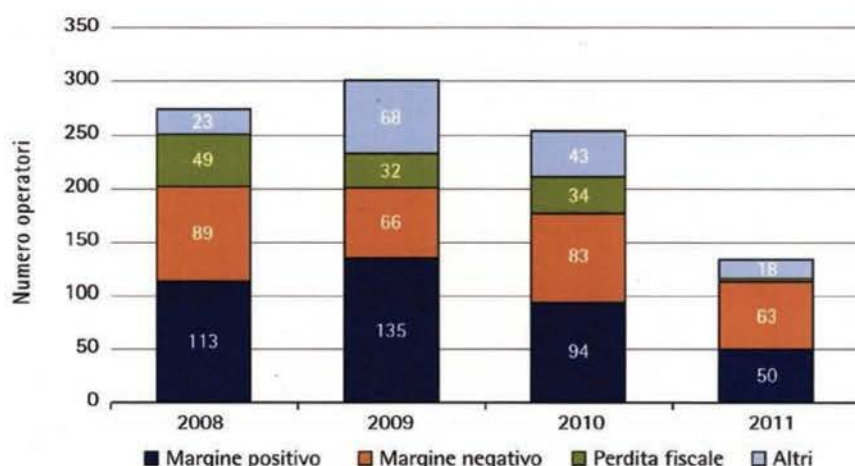


Fig. 5.5

Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese vigilate del settore petrolifero
Esercizi 2008-2011

Il significativo decremento dei soggetti che hanno registrato una perdita fiscale nel 2011, rispetto al 2010, è attribuibile al meccanismo di applicazione dell'addizionale, che esenta dal pagamento della stessa quei soggetti che non hanno raggiunto, nell'esercizio precedente, la soglia minima relativa all'imponibile fiscale (pari a un milione di euro fino al 2013).

Collaborazione con la Guardia di Finanza

Anche nel 2013 l'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta è stata svolta in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, in base a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e dal relativo

Protocollo di intesa. In particolare, l'Autorità ha continuato ad avvalersi del supporto di cinque ispettori del suddetto reparto per il monitoraggio dei dati pervenuti dagli operatori e per le successive verifiche contabili.

Il monitoraggio dei dati contabili trasmessi dalle imprese vigilate, unitamente alla consultazione delle banche dati a disposizione (Anagrafe tributaria e Infocamere - Telemaco), ha consentito di individuare alcune società che, pur essendo tenute al versamento dell'addizionale Ires e al rispetto degli obblighi connessi con la vigilanza, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano versato in misura inferiore. Gli effetti positivi che l'attività di vigilanza ha prodotto si sostanziano in circa 6 milioni di euro a vantaggio dell'erario, quale recupero di maggiore imposta con riferimento agli anni 2008-2012.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

Nel corso del 2013, l'attività dell'Autorità riconducibile al potere sanzionatorio ha registrato un significativo sviluppo degli innovativi contenuti di tipo "regolatorio", emersi lo scorso anno, mediante la crescita dell'istituto degli impegni (previsto dall'art.

45 del decreto legislativo n. 93/11 e reso definitivamente operativo dagli artt. 16 e segg. della delibera 243/2012/E/com, *Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*). La

prassi applicativa dell'istituto, attraverso la sua articolata procedura che culmina con l'adozione di un provvedimento di approvazione degli impegni presentati all'Autorità dalle imprese destinatarie dei procedimenti sanzionatori, sta rendendo queste misure una forma di "regolazione asimmetrica" sempre maggiormente utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate (così come ipotizzato dallo stesso legislatore nell'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 93/11).

Sebbene gli impegni rappresentino una tappa centrale dell'evoluzione del sistema di *enforcement*, la tradizionale attività sanzionatoria (quella che richiede l'accertamento dell'infrazione e l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria) ha continuato, comunque, a rivestire un ruolo rilevante a garanzia dell'attuazione della regolazione, registrando tra l'altro un aumento pari a circa il 18% rispetto alle somme irrogate nell'anno precedente.

In un'ottica di semplificazione degli strumenti di accertamento, nel rispetto dei diritti del contraddittorio, assume un significativo rilievo l'applicazione, per la prima volta, della procedura semplificata di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista dall'art. 45 del citato decreto legislativo e dall'art. 5 del suddetto regolamento. L'applicazione dell'istituto ha pienamente confermato il tratto essenziale scolpito dalle norme che lo hanno introdotto: quello appunto di permettere, in un'ottica deflattiva dell'azione amministrativa e nel rispetto dei diritti del contraddittorio e della difesa, la conclusione del procedimento con il minimo "costo" da parte dell'amministrazione e dei soggetti coinvolti.

Nel 2013 sono stati gestiti 102 procedimenti sanzionatori (con un incremento del 7% circa rispetto alla mole gestita nel corso del precedente anno), di cui 39 avviati, 63 conclusi (di cui sei con l'approvazione degli impegni presentati dagli esercenti). In particolare, 17 procedimenti avviati per violazioni della normativa in materia di divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo (c.d. *Robin Hood Tax*) sono stati interessati dall'applicazione della citata procedura semplificata e ben nove si sono conclusi con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta da parte degli operatori. Per altri 11 procedimenti l'Autorità ha svolto la preliminare verifica di ammissibilità degli impegni, che ha dato esito positivo in sei casi ed esito negativo in cinque casi.

Fra i 63 procedimenti conclusi, 41 sono culminati con l'accerta-

mento delle responsabilità contestate (con la conseguente irrogazione di sanzioni per un importo complessivo pari a circa 3.922.000 €) - di cui uno con la rideterminazione della sanzione, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato -, 16 procedimenti si sono conclusi con l'accertamento dell'insussistenza delle violazioni e sei, come si è visto, con l'approvazione degli impegni.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di rilevare che, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati in materia di violazione della regolazione relativa alle infrastrutture energetiche, sei riguardano violazioni delle esigenze di sicurezza del sistema e uno si riferisce a violazioni della disciplina tariffaria. Con riferimento, invece, ai procedimenti avviati in materia di violazione della regolazione dei mercati energetici, un procedimento riguarda violazioni relative al mercato *retail*, un procedimento si riferisce a violazioni in materia di Titoli di efficienza energetica (TEE), sette procedimenti attengono a violazioni relative al mercato all'ingrosso, quattro all'acquisto di certificati verdi, due alla produzione di energia elettrica e, infine, 17 scaturiscono dalle violazioni di obblighi informativi. Inoltre, vi è stato un aumento, oltre il doppio rispetto all'anno precedente, del numero delle proposte di impegni presentate (16 rispetto a sette del 2012).

I dati sintetici evidenziano pertanto che, al netto dei procedimenti avviati per violazioni degli obblighi informativi, emerge una prevalenza dei procedimenti avviati per violazioni della regolazione dei mercati dell'energia (pari a circa il 68%), rispetto a quelli avviati per violazioni della regolazione in materia di infrastrutture (pari a circa il 32%).

Violazioni della regolazione in materia di infrastrutture - Sicurezza del sistema

Nel 2013 l'Autorità ha avviato sei procedimenti sanzionatori in materia di pronto intervento nei confronti di altrettante società di distribuzione del gas. I procedimenti sono volti ad accertare la violazione dell'obbligo di disporre, anche attraverso il centralino telefonico, di adeguate risorse umane, tecnologiche e materiali per far fronte con tempestività alle richieste di pronto intervento. Le contestazioni riguardano, altresì, gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione.

Nelle medesime materie, l'Autorità ha chiuso nove procedimenti

di cui sei, avviati tra il 2010 e il 2011, con l'irrogazione di sanzioni per un ammontare pari a 82.600 € e due, avviati nel 2012, senza l'irrogazione della sanzione in quanto le società hanno presentato degli impegni che l'Autorità ha approvato e resi obbligatori, poiché ritenuti utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate. Le proposte di impegni presentate da altre due società nell'ambito di procedimenti avviati nel 2012, per le medesime violazioni, sono state invece dichiarate inammissibili. Infine, un ultimo procedimento si è concluso con la rideterminazione, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, in 734.000 € della sanzione irrogata a una società di distribuzione del gas per mancato adempimento dell'obbligo di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento.

Violazioni della regolazione in materia di infrastrutture - Disposizioni in materia di accesso e di erogazione dei servizi di rete

Nel 2013 l'Autorità ha chiuso sette procedimenti avviati nei confronti di altrettante imprese di distribuzione del gas per malfunzionamenti dei gruppi di misura installati presso alcune cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità di gas prelevate dai corrispondenti punti della rete di trasporto) nella loro titolarità; due procedimenti si sono chiusi con pronunce di archiviazione, in considerazione del fatto che le società si erano adoperate al fine di risolvere i malfunzionamenti oggetto della contestazione; per le altre cinque società, che non avevano invece adempiuto con la dovuta diligenza agli obblighi di manutenzione imposti loro dalla regolazione, sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo pari a 61.600 €.

Per quanto concerne il mancato adempimento degli obblighi di installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, sono stati chiusi con archiviazione dieci procedimenti avviati nel 2011. Per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici del gas naturale, sono stati dichiarati inammissibili gli impegni presentati da tre imprese distributrici (in due casi la condotta contestata non era ancora cessata, nel terzo caso invece la proposta consisteva nel mero adempimento dell'obbligo violato) e ammissibili quelli presentati

da due esercenti e consistenti nel miglioramento, rispetto alle scadenze stabilite dalla regolazione, del Piano di messa in servizio di alcuni misuratori di differente classe.

L'Autorità ha, inoltre, irrogato una sanzione amministrativa di 517.000 € a una società di distribuzione dell'energia elettrica per violazione della disciplina in materia di continuità del servizio. La violazione contestata concerneva, in particolare, una disposizione volta ad assicurare la verificabilità della correttezza delle registrazioni delle interruzioni.

L'Autorità ha irrogato a un esercente il servizio di distribuzione gas una sanzione amministrativa pari a 166.000 € per il mancato rispetto dell'obbligo di sostituire, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte di ghisa con giunti di canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003.

Violazioni della regolazione in materia di infrastrutture - Disciplina tariffaria

L'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa distributrice di energia elettrica per violazioni in materia di separazione contabile (nel caso di specie erano emerse anomalie nella determinazione dell'ammontare di «*perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione*», sulla base dei costi indicati dalla società nei conti annuali separati relativamente al predetto comparto "operazioni commerciali").

Sempre in materia di separazione funzionale e contabile, l'Autorità ha concluso due procedimenti, avviati nel 2012, approvando e rendendo obbligatorie le proposte di impegni presentate dalle società ritenute utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate.

Violazioni della regolazione in materia di infrastrutture - Esigenze conoscitive dell'Autorità

Nel corso del 2013 l'Autorità ha chiuso due procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, per inottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione, adottando un provvedimento sanzionatorio (nel minimo edittale pari a 2.500 €) e un provvedimento di archiviazione per la carenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della sanzione.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Produzione di energia

È stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un gestore di rete, per violazione della disciplina in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica. In particolare, il procedimento ha a oggetto la presunta violazione, da parte di detto gestore, dell'obbligo di verificare in loco che quanto dichiarato dal richiedente la connessione corrispondesse alla situazione di fatto dell'impianto nella sua titolarità.

L'Autorità ha avviato, inoltre, un procedimento sanzionatorio in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica per presunte violazioni, nel periodo compreso tra gennaio 2008 e aprile 2012, nell'erogazione degli indennizzi previsti dalla regolazione in materia.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Acquisto di certificati verdi

Per quanto riguarda il mercato dei c.d. "certificati verdi", l'Autorità ha avviato quattro procedimenti per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi all'energia elettrica prodotta o importata nell'anno 2010: uno dei procedimenti si è concluso dato che la società ha presentato impegni che l'Autorità ha approvato e resi obbligatori, in quanto ritenuti utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate. L'Autorità ha poi sanzionato, per un ammontare pari a 1.430.000 €, una impresa importatrice di energia elettrica, per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi all'energia elettrica importata nel corso dell'anno 2008.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Mercati all'ingrosso

In materia di servizio di bilanciamento del gas naturale, l'Autorità ha avviato sei procedimenti sanzionatori, poiché, all'esito di una istruttoria conoscitiva è emerso che altrettanti utenti del medesimo servizio non avrebbero versato all'impresa di trasporto i corrispettivi previsti dalla regolazione e non avrebbero usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici

disequilibri. L'Autorità ha, altresì, avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa distributrice di energia elettrica per accertare violazioni in materia di aggregazione delle misure ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.

Si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni, per un totale di 128.700 €, quattro procedimenti nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, per la violazione dell'obbligo di rendere disponibili agli esercenti la vendita i dati di misura secondo determinate modalità.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Acquisto di Titoli di efficienza energetica

Nell'ambito dei TEE, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas per non aver inviato all'Autorità alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei TEE corrispondenti all'obiettivo specifico relativo all'anno 2012, nonché ai fini della verifica della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico relativo all'anno 2011.

Si è altresì concluso un procedimento avviato nel 2011, nei confronti di una società fornitrice di servizi energetici, per la mancata ottemperanza di una delibera dell'Autorità con la quale le si intimava di restituire i certificati bianchi che, a seguito di verifiche, risultavano essere stati indebitamente riconosciuti. In particolare, con tale delibera l'Autorità ha irrogato alla società una sanzione pari a 35.000 € e ha, inoltre, ordinato la restituzione dei TEE indebitamente ricevuti e non ancora restituiti. Successivamente, a seguito di una istanza di riesame presentata dalla società, tale delibera è stata in parte riformata per quanto concerne le modalità di restituzione dei TEE.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Mercati retail

Nei mercati *retail* di energia elettrica e gas, a seguito dell'analisi effettuata dallo Sportello per il consumatore di energia in merito ai reclami inviati, in materia di fatturazione, dai clienti finali di uno dei principali operatori del settore energetico, nel 2013 l'Autorità ha avviato un procedimento volto ad accertare, ed eventualmente inibire e sanzionare, la violazione delle disposizioni

poste dalla medesima Autorità a tutela del diritto dell'utente finale di essere adeguatamente e tempestivamente informato del consumo effettivo di energia elettrica e di gas e dei relativi costi. Il medesimo procedimento mira ad accertare il rispetto, da parte dell'esercente, del diritto del cliente di ricevere un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore, non oltre sei settimane dopo aver effettuato tale cambiamento. Nello stesso anno l'Autorità ha irrogato, a un rilevante operatore nel mercato dell'energia elettrica, una sanzione amministrativa, pari a 94.500 €, per aver violato l'obbligo di applicare tempestivamente in bolletta variazioni tariffarie e condizioni economiche di fornitura, con ciò generando "conguagli" a carico dei clienti finali.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Qualità commerciale e tutela dei clienti finali

In materia di qualità dei servizi telefonici, nel 2013 l'Autorità ha concluso quattro procedimenti sanzionatori, avviati nel 2010 nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero e/o del servizio di maggior tutela, per accertare la violazione delle disposizioni dell'Autorità relative al servizio telefonico commerciale, finalizzate a promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da consentire all'utenza una scelta consapevole tra mercato libero e servizio di maggior tutela. In due casi è stata accertata la violazione contestata e sono state irrogate sanzioni per complessivi 195.800 €, mentre in altri due casi le società coinvolte hanno dimostrato la propria estraneità ai fatti.

È stato inoltre chiuso un procedimento sanzionatorio avviato

nel 2012 nei confronti di una società di vendita per non aver questa rispettato per due semestri consecutivi uno degli standard di qualità dei servizi telefonici (c.d. *call center*), ossia quello relativo al rapporto tra il numero di chiamate di clienti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate di clienti che hanno chiesto di parlare con un operatore. In particolare, l'Autorità ha approvato e reso obbligatori gli impegni presentati dalla società.

Per quanto concerne il mancato adempimento degli obblighi informativi verso i clienti finali preordinati all'introduzione dei "prezzi biorari", sono stati chiusi nove procedimenti avviati nel 2010 nei confronti di altrettante società. Nei confronti di otto società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di 415.000 €, mentre per una società il relativo procedimento è stato archiviato.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia - Esigenze conoscitive dell'Autorità

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione di imposta, stabilito dall'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08 (c.d. *Robin Hood Tax*), l'Autorità ha avviato, mediante la citata procedura semplificata, 17 procedimenti sanzionatori nei confronti di operatori che non hanno trasmesso le informazioni e i documenti richiesti dall'Autorità. Di questi procedimenti, ben nove si sono conclusi in quanto le relative società hanno aderito alla procedura semplificata e provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, per un totale di circa 59.500 €.